




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2281

Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza

(Conversione in legge del DL n. 19 del 2025)

N. 315 – 19 marzo 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2281

Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza

(Conversione in legge del DL n. 19 del 2025)

N. 315 – 19 marzo 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1.....	- 4 -
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	- 4 -
ARTICOLO 2.....	- 8 -
DISPOSIZIONI URGENTI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AI CLIENTI VULNERABILI	- 8 -
ARTICOLO 3.....	- 10 -
MISURE DI RIDUZIONE DEL COSTO DELL'ENERGIA PER LE IMPRESE.....	- 10 -
ARTICOLO 4.....	- 18 -
DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E MICROIMPRESE VULNERABILI	- 18 -
ARTICOLO 5.....	- 22 -
MISURE URGENTI PER LA TRASPARENZA E LA CONFRONTABILITÀ DELLE OFFERTE DEI MERCATI AL DETTAGLIO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS.....	- 22 -
ARTICOLO 6.....	- 23 -
DISPOSIZIONI PER L'EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI ATTIVATI DALLE AUTORITÀ DI SETTORE	- 23 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2281
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatori per la Commissione di merito:	Caramanna (FDI) e Barabotti (LEGA)
Commissione competente:	X (Attività produttive)

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza.

È oggetto della presente Nota il testo originario del provvedimento, assegnato, in sede referente, alla X Commissione (Attività produttive).

Il testo del decreto-legge è corredato di relazione tecnica mentre è assente il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica e gas naturale

Le norme prevedono, al comma 1, previa delibera dell'Arera e a valere sulle risorse a bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), il riconoscimento di un contributo straordinario del valore di 200 euro per il 2025 sulle forniture di energia elettrica dei clienti domestici con valori dell'ISEE fino a 25.000 euro.

Il comma 2 dispone poi una modifica alle disposizioni di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2022 che prevedono la restituzione delle risorse trasferite al Gestore dei servizi energetici S.p.A (GSE), a titolo di prestito infruttifero, per l'erogazione del servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale. In particolare, non si prevede più la restituzione del prestito infruttifero entro il 10 dicembre 2027, ma si dispone il versamento da parte del GSE degli incassi derivanti dalla vendita del gas naturale acquistato in attuazione del citato decreto, a prescindere dal loro importo: entro il 10 marzo 2025 il versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli importi incassati dal GSE dalla vendita di gas naturale al 31 dicembre 2024, comprensivi degli eventuali interessi maturati; successivamente, il versamento alla CSEA delle ulteriori risorse incassate dalla vendita entro 60 giorni dalla vendita stessa. Tali ultime risorse saranno destinate a misure per il contrasto all'incremento dei costi energetici a beneficio di famiglie e operatori economici.

Si ricorda che all'indomani dello scoppio del conflitto russo ucraino, l'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2022, al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, ha attribuito al Gestore dei servizi energetici (GSE)¹ il compito di erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, per il suo stoccaggio e la sua successiva vendita, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro. Per il finanziamento di tale misura, la norma ha previsto, da un lato, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del D.L. n. 34/2020 (Patrimonio destinato CDP), per 4.000 milioni di euro, dall'altro, il trasferimento di un pari importo a titolo di prestito infruttifero al GSE per l'acquisto di gas naturale. Prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame, la norma stabiliva al 10 dicembre 2027² il termine entro il quale il GSE era chiamato alla restituzione delle risorse trasferite. Si osserva che, mentre in precedenza si prevedeva la restituzione del prestito infruttifero, la disciplina risultante dalle modifiche introdotte con il decreto-legge dispone il versamento al bilancio dello Stato degli importi incassati dalla vendita di gas, a prescindere dalla sufficienza o meno di tali risorse ad assicurare la restituzione del prestito.

¹ Il Gestore dei servizi energetici (GSE) rientra nel perimetro delle pubbliche amministrazioni (elenco Istat S13).

² Come da ultimo prorogato dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 153 del 2024.

Il comma 3 prevede, infine, che le risorse già trasferite al GSE ai fini della salvaguardia del relativo equilibrio finanziario, ai sensi della [deliberazione 113/2024/R/eel](#) dell'Arera, comprensive degli eventuali interessi maturati, siano restituite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per essere destinate al riconoscimento del contributo previsto al comma 1.

Si rammenta che la citata delibera dell'Arera è stata adottata in attuazione del [decreto del Ministro della transizione ecologica 287/2022](#), che aveva affidato all'Arera il compito di prevedere il riconoscimento di eventuali costi sostenuti dal GSE per l'acquisto di gas naturale in attuazione del D.L. n. 50/2022 e non recuperati attraverso la sua rivendita, tenendo conto dei costi complessivi del servizio e con l'obiettivo di salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario del GSE. Le deliberazioni attuative dell'Arera hanno, pertanto, disposto l'applicazione di corrispettivi tariffari alle utenze energetiche utili al recupero delle perdite subite dal GSE per l'erogazione del servizio di riempimento di ultima istanza.

Il disegno di legge non è corredato dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

La relazione tecnica precisa che, ai sensi della norma in commento, l'Arera provvede, con propria delibera, al riconoscimento per il 2025 di un contributo straordinario di 200 euro ai clienti domestici con valori dell'ISEE fino a 25.000 euro, con le risorse disponibili a qualsiasi titolo sul bilancio della CSEA, e che tale contributo si aggiunge al bonus elettricità e gas ordinario, previsto a legislazione vigente per nuclei familiari con valori dell'indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 9.530 euro (o a 20.000 euro se ci sono almeno 4 figli a carico).

Con riguardo alla platea dei beneficiari, Arera, sulla base dei dati storici delle DSU presentate che hanno dato luogo a bonus sociali attivi, ha stimato in circa 5,53 milioni i nuclei familiari potenzialmente beneficiari della misura. Tuttavia, dai dati forniti dall'INPS emerge che i nuclei familiari con DSU con ISEE fino a 25.000 euro sono complessivamente circa 8 milioni. Per quanto non tutti i nuclei familiari siano titolari di un contratto attivo, l'introduzione della misura in oggetto può indurre una crescita del numero di DSU presentate rispetto al passato. Pertanto è stata ipotizzata, ai fini della quantificazione degli oneri conseguenti al riconoscimento del contributo straordinario, una platea di beneficiari pari a circa 8 milioni di nuclei familiari, per un importo complessivo di 1,6 miliardi di euro. La RT evidenzia che la copertura della misura viene garantita attraverso:

- le risorse restituite dal GSE a CSEA entro il 10 aprile 2025 ai sensi del comma 3, ossia le risorse precedentemente trasferite al GSE ai fini della salvaguardia del relativo equilibrio economico ai sensi della deliberazione 113/2024/R/eel, pari a 892 milioni di euro;
- le risorse già disponibili nel bilancio CSEA, pari a circa 934 milioni di euro.

La relazione tecnica, inoltre, evidenzia come il comma 2 preveda che, entro il 10 marzo 2025, gli importi incassati dal GSE dalla vendita del gas naturale al 31 dicembre 2024 siano versati all'entrata del bilancio dello Stato e che ulteriori risorse incassate dalla vendita siano trasferite alla CSEA entro 60 giorni dalla vendita stessa per essere destinate a misure per il contrasto all'incremento dei costi energetici a beneficio di famiglie e operatori economici.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l'articolo 1, comma 1, prevede il riconoscimento per il 2025, con delibera dell'ARERA, di un contributo pari a 200 euro sulle forniture di energia elettrica dei clienti domestici con valori dell'ISEE fino a 25.000 euro, da corrispondere nel limite delle risorse disponibili a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

La relazione tecnica stima, sulla base dei dati forniti dall'INPS, in 1,6 miliardi di euro, l'importo complessivo del contributo da corrispondere ai beneficiari, considerando una platea potenziale di 8 milioni di nuclei familiari e, in 934 milioni di euro, le risorse disponibili presso la CSEA. A tali risorse, sempre secondo la relazione tecnica, devono essere comunque aggiunte quelle che, ai sensi del successivo comma 3, vengono ora restituite alla medesima CSEA dal Gestore per i servizi energetici (GSE), pari a 892 milioni di euro.

Le predette risorse erano state in precedenza trasferite dalla CSEA al GSE ai fini della salvaguardia dell'equilibrio finanziario di quest'ultimo, ossia a ristoro delle perdite subite per assicurare il servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, da effettuare utilizzando un prestito di 4 miliardi di euro concesso dallo Stato, che avrebbe poi dovuto essere restituito entro il termine del 10 dicembre 2027³. Tale esigenza di salvaguardia dell'equilibrio finanziario del GSE, dovrebbe infatti considerarsi superata, giacché l'obbligo di restituire tale prestito - previsto a legislazione previgente ai sensi del comma 4 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2022 - è venuto meno per effetto del nuovo testo del citato comma 4 - introdotto proprio dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame - che ora prevede non già l'obbligo di restituire il prestito, ma solo le risorse effettivamente incassate per effetto della vendita di gas naturale attraverso i seguenti versamenti:

³ Termine fissato, da ultimo, dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 153 del 2024.

- all'entrata del bilancio dello Stato, gli importi incassati al 31 dicembre 2024, comprensivi degli eventuali interessi maturati;
- alla CSEA le ulteriori risorse incassate entro 60 giorni dalla vendita stessa al fine di destinarle a misure per il contrasto all'incremento dei costi energetici a beneficio di famiglie e operatori economici.

Tutto ciò considerato, si osserva che né la mancata previsione della restituzione del prestito dello Stato a carico del GSE né la restituzione alla CSEA delle risorse a suo tempo trasferite al GSE dovrebbero comportare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, posto che gli effetti positivi derivanti dalla vendita del gas e dalla conseguente restituzione del prestito non erano state scontate nei tendenziali di finanza pubblica, come risulta dalla relazione tecnica del decreto-legge n. 153 del 2024.

In particolare, la citata relazione tecnica evidenziava come l'importo oggetto del meccanismo di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2022 non fosse stato computato nei tendenziali di finanza pubblica per l'anno 2024 dalla legge di bilancio 2024-2026, come indicato nella nota tecnico-illustrativa allegata al disegno di legge di bilancio 2024-2026, e che a fronte della prevista proroga di restituzione del prestito non venivano imputati prudenzialmente effetti positivi sui saldi di finanza pubblica negli anni successivi.

Per quanto riguarda invece l'utilizzo delle risorse della CSEA, diverse da quelle restituite dal GSE, dovrebbe essere assicurato che esso, da un lato, non comprometta la realizzazione di altri interventi previsti a legislazione vigente a carico della stessa e, dall'altro, non comporti effetti negativi in termini fabbisogno, posto che la CSEA rientra nel perimetro della Pubblica amministrazione.

Infine, appare necessario un chiarimento da parte del Governo in merito alle ragioni per le quali non sia stato presentato, unitamente alla relazione tecnica, un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in cui risulti evidenziato l'ammontare dal versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse acquisite dal GSE entro il 31 dicembre 2024 e gli effetti positivi che ne dovrebbero derivare sui saldi di finanza pubblica, posto che le risorse conseguenti alle vendite effettuate dal GSE, come detto, non sono state contabilizzate nei tendenziali di finanza pubblica e, pertanto, dovrebbero emergere proprio per effetto delle disposizioni in esame. Per quanto riguarda, invece, le ulteriori risorse da versare alla CSEA entro 60 giorni dalla vendita

appare utile chiarire quali siano le misure di contrasto all'incremento dei costi energetici a beneficio di famiglie e operatori economici a cui esse debbano essere destinate, posto che, sia quelle previste in favore dei clienti domestici dal presente articolo, sia quelle previste a beneficio delle imprese ai sensi dell'articolo 3, sembrerebbero finanziate con risorse già disponibili nel bilancio CSEA. A questo riguardo, si potrebbe per altro valutare l'opportunità, analogamente a quanto rilevato in merito all'articolo 3, di precisare che le risorse disponibili, nei limiti delle quali si provvede al riconoscimento del contributo straordinario, sono al netto di quelle destinate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, all'azzeramento della componente ASOS.

ARTICOLO 2

Disposizioni urgenti per la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili

Le norme recano, al comma 1, alcune modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 210 del 2011, che disciplina l'erogazione del servizio elettrico ai clienti vulnerabili (comma 1).

Secondo la relazione illustrativa, la norma è volta a integrare la disciplina applicabile ai clienti domestici vulnerabili⁴ nell'ambito del processo di liberalizzazione del segmento della vendita al dettaglio del mercato elettrico, con l'obiettivo di favorire il contenimento dei prezzi dell'energia elettrica pagati da tali clienti. La normativa vigente, di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 210 del 2011, prevede che, a decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela, i clienti domestici vulnerabili abbiano il diritto di essere riforniti nell'ambito del servizio di vulnerabilità secondo le condizioni disciplinate dall'ARERA, a un prezzo che riflette il costo dell'energia nel mercato all'ingrosso e costi efficienti del servizio di commercializzazione, determinati sulla base di criteri di mercato. Il servizio di vulnerabilità dovrà essere esercitato da fornitori individuati mediante procedure competitive svolte, per aree territoriali, dalla società Acquirente unico Spa secondo i criteri specificati nella norma. La società Acquirente unico Spa esercita altresì la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica del servizio. Fino all'individuazione di tali fornitori, i clienti domestici vulnerabili continuano ad essere serviti nel servizio di maggior tutela (MT).

In particolare, le norme sono volte a:

- consentire all'Acquirente unico la possibilità di svolgere la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso anche mediante la stipula di contratti bilaterali a termine con operatori del mercato all'ingrosso selezionati all'esito di procedure competitive gestite dalla società medesima;

⁴ Secondo la definizione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 210 del 2011, si tratta di soggetti che versano in condizioni economiche svantaggiate, che fruiscono dei benefici riconosciuti dalla legge n. 104 del 1992, che hanno più di 75 anni di età o che appartengono ad altre categorie.

- eliminare il termine entro cui l'Arera è chiamata a disciplinare il servizio di vulnerabilità;
- prevedere la decorrenza del servizio da una data non anteriore alla conclusione del servizio a tutele gradualità;
- prevedere un regime transitorio durante il quale, nelle more dell'aggiudicazione del servizio di vulnerabilità, la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili che non hanno scelto un fornitore continua a essere assicurata dall'impresa di distribuzione e la società Acquirente unico Spa svolge la funzione di approvvigionamento sulla base di condizioni stabilite dall'Arera sui mercati regolamentati o mediante la stipula, con operatori del mercato all'ingrosso selezionati all'esito di procedure competitive, di contratti bilaterali a termine anche a prezzi fissi, a condizione che i prezzi medesimi non siano superiori alla media dei prezzi a termine rilevabili nei mercati europei caratterizzati da maggiore liquidità per i prodotti a termine di analoga durata.

Si prevede altresì che, nell'ambito delle misure di attuazione del Piano sociale per il clima, siano previste specifiche misure di investimento a sostegno per famiglie e microimprese vulnerabili, in misura non superiore al 50 per cento del totale delle risorse disponibili (comma 2).

Infine, si prevede che i clienti forniti nell'ambito del servizio a tutele gradualità che dovessero acquisire la qualifica di clienti vulnerabili continuino a essere serviti nel medesimo servizio fino alla fine del periodo di assegnazione dello stesso, ferma la possibilità di aderire alle offerte sul mercato libero o di concludere un contratto con l'esercente la maggior tutela competente per area territoriale (comma 3).

Il disegno di legge non è corredato dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

La **relazione tecnica** illustra le norme in titolo evidenziandone il carattere ordinamentale e, con particolare riguardo al comma 2, osserva che la disposizione si limita a definire alcune priorità per l'utilizzo delle risorse europee del Fondo sociale per il clima di cui al Regolamento (UE) 2023/955 del 10 maggio 2023. Conclude, pertanto, asserendo che dalla loro attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano la disciplina del servizio elettrico a favore dei clienti vulnerabili definendo un regime transitorio e consentendo all'Acquirente unico di svolgere la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso anche mediante la stipula di contratti bilaterali a termine con operatori del mercato all'ingrosso selezionati all'esito di procedure competitive (comma 1). Inoltre vengono stabilite alcune priorità nell'utilizzo delle

risorse europee del Fondo sociale per il clima a favore delle famiglie e microimprese vulnerabili (comma 2).

Ciò stante, considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame, evidenziato anche dalla relazione tecnica, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 3

Misure di riduzione del costo dell'energia per le imprese

La norma autorizza per l'anno 2025 la spesa di 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 (comma 1).

L'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, come sostituito dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 101 del 2019, istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il "Fondo per la transizione energetica nel settore industriale", per sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica.

Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO₂ dell'anno 2024, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nell'ambito delle attribuzioni al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al secondo periodo del comma 4 del medesimo articolo 23. Tale quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta definitivamente acquisita all'erario (comma 2).

L'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020 disciplina la messa all'asta delle quote di emissione di CO₂. Il responsabile del collocamento delle quote è il GSE, cui sono versati i proventi delle aste sul conto corrente dedicato («TARGET2»). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai Ministeri interessati. Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad appositi capitoli per spese di investimento degli stati di previsione interessati, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi unionali, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2003/87/CE che istituisce il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione.

Alla ripartizione di tali risorse si provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote, con decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri delle imprese e *del made in Italy*, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste. Il 50 per cento dei proventi delle aste versati al GSE è assegnato, al netto della quota destinata ai sensi del comma 8, complessivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I suddetti proventi sono ripartiti nella misura del 70 per cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 15 per cento al Ministero delle imprese e *del made in Italy* e del 15 per cento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto si procede alla riassegnazione del restante 50 per cento delle risorse derivanti dai proventi delle aste al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

L'articolo 23, al comma 8, prevede che la quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, è destinata, nell'ambito delle attribuzioni al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura massima complessiva di 600 milioni di euro annui, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a 10 milioni di euro al finanziamento di interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e della restante quota alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 29 (misure finanziarie a favore di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio), nonché, nella misura massima di 150 milioni di euro annui, al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all'articolo 1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

In sede di riparto dei proventi dell'anno 2024 non si applica, conseguentemente, il comma 8 dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativamente alla destinazione di risorse al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale (comma 3).

Le norme, inoltre, novellando l'articolo 51, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR), ampliano le finalità del trasferimento, previsto dall'articolo novellato, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) dei rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, aggiungendo tra tali finalità il finanziamento di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza superiore a 16,5 kW (comma 4).

Il comma 1-*quater* dell'articolo 51 del decreto-legge n. 13 del 2023 prevedeva originariamente che i rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure di riduzione dei

costi in materia energetica, rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali cofinanziati dal FESR e dal FSE per il periodo di programmazione 2014-2020, ai sensi dell'articolo 25 *ter* del regolamento (UE) n. 1303/ 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013⁵, fossero trasferiti, unitamente alle quote di cofinanziamento nazionale e alle risorse del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche europee di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che si rendono disponibili per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per il finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, di iniziative normative volte alla previsione di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e di gas riconosciute in particolare ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute, di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. La relazione tecnica riferita alla norma afferma che la stessa, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 1, comma 707, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) ha previsto un primo ampliamento delle finalità cui possono essere destinati i rimborsi, stabilendo che gli stessi possono essere destinati anche al potenziamento delle infrastrutture idriche, individuate con le modalità di cui all'articolo 58, comma 1, quinto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. La relazione tecnica riferita al citato comma 707 afferma che tale ampliamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, con la medesima delibera dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente di cui al predetto comma 1, è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo azzerando per un semestre la parte della componente ASOS applicata all'energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, nel limite delle risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (comma 5).

Le norme, infine, dispongono il trasferimento dei dati relativi ai codici ATECO delle imprese dal Registro Imprese al sistema informativo integrato gestito da Acquirente unico al fine di consentire il monitoraggio dei costi energetici delle imprese. L'ARERA utilizza tali informazioni per analizzare e monitorare l'impatto dei costi dell'energia, dei servizi regolati e degli oneri generali di sistema sulle diverse categorie di imprese e informa periodicamente il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica degli esiti del monitoraggio (comma 6).

Il disegno di legge non è corredato dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

⁵ Recante misure eccezionali per l'uso dei fondi a sostegno delle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia, delle famiglie vulnerabili e dei regimi di riduzione dell'orario lavorativo e regimi equivalenti.

La relazione tecnica richiama il contenuto delle norme e, relativamente al finanziamento di 600 milioni di euro Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, di cui al comma 1, esplicita che la disposizione consente la spesa di 600 milioni “anticipatamente rispetto al momento dell’anno in cui si sarebbe pervenuti all’attuazione dell’articolata procedura di rango secondario prevista dalla legislazione vigente”.

Relativamente al comma 5, che stabilisce che venga azzerata per un semestre la parte della componente ASOS applicata all’energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW nel limite delle risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali, la relazione tecnica afferma che le risorse disponibili sul bilancio CSEA come integrate dalle disponibilità derivanti dall’articolo 51, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 13 del 2023, come modificato dal comma 4, sono compatibili con un beneficio previsto dalla disposizione stimabile in circa 800 milioni di euro.

In merito al comma 6, che prevede il trasferimento dei dati sui codici ATECO ad ARERA, la relazione tecnica assicura che la stessa provvede all’attuazione della disposizione con le risorse finanziarie, strumentali e umane già disponibili a legislazione vigente, trattandosi di compiti istituzionalmente già svolti a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma finanzia con 600 milioni di euro per l’anno 2025 il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale (Fondo TESI) di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 (comma 1), provvedendo ai relativi oneri (commi 2 e 3).

Le norme, inoltre, modificando l’articolo 51, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, ampliano le finalità del trasferimento, previsto dall’articolo novellato, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) dei rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, nonché delle disponibilità derivanti dalle variazioni del tasso di cofinanziamento UE, aggiungendo tra tali finalità il finanziamento di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza superiore a 16,5 kW (comma 4). In attuazione del comma 4, viene azzerata per un semestre la parte della componente ASOS applicata all’energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, nel limite delle risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali

(comma 5). Le norme, infine, dispongono il trasferimento dei dati relativi ai codici ATECO delle imprese al sistema informativo integrato gestito da Acquirente unico al fine di consentire il monitoraggio dei costi energetici da parte dell'ARERA (comma 6).

Tutto ciò premesso, per quanto riguarda il rifinanziamento di 600 milioni di euro per l'anno 2025 del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, non si hanno osservazioni da formulare, posto che l'onere è limitato all'ammontare dello stanziamento, rinviando per quanto riguarda la copertura dello stesso alle considerazioni svolte in sede di esame dei profili di copertura finanziaria.

Per quanto riguarda invece l'ampliamento delle finalità del trasferimento al bilancio della CSEA delle risorse di cui all'articolo 51, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 13 del 2023, appare necessario che sia chiarito:

- se i rimborsi UE e le disponibilità che si determinano per effetto dei rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea e delle variazioni del tasso di cofinanziamento UE utilizzabili ai sensi della predetta disposizione siano già affluiti al bilancio CSEA, posto che, in caso contrario, le relative risorse non sarebbero effettivamente disponibili all'atto della deliberazione con cui la medesima Cassa provvede all'erogazione dei benefici di cui trattasi ai sensi degli articoli 1, comma 1, e 3, comma 5;

A questo riguardo si segnala che, dalla documentazione depositata, da rappresentanti di CSEA, nell'ambito dell'attività conoscitiva di carattere informale svolta dalla X Commissione (Attività produttive)⁶, nel corso dell'esame, in sede referente, del provvedimento in esame, si evince che l'azzeramento per un semestre della componente tariffaria ASOS troverà copertura in parte a valere sul bilancio della CSEA ed in parte tramite il trasferimento da parte dello Stato alla CSEA medesima delle risorse di cui all'articolo 51, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. La memoria depositata infatti evidenzia che, "anche in virtù del ruolo di c.d. "beneficiario" assegnato alla CSEA nella procedura relativa alla rendicontazione della misura afferente il bonus sociale elettrico nell'ambito dei programmi operativi connessi ai fondi strutturali europei 2014-2020⁷, è stato possibile per lo Stato italiano ottenere rapidamente ingenti risorse per il finanziamento di misure eccezionali a sostegno di famiglie ed imprese. Si tratta in particolare dell'iniziativa "SAFE" - *Supporting Affordable Energy* – attraverso cui gli Stati membri dell'Unione europea possono aiutare le piccole e medie imprese e le famiglie

⁶ Si veda la documentazione depositata nel corso della seduta della X Commissione del 13 marzo 2025.

⁷ Il riferimento normativo è l'art. 25-*ter* del Regolamento (UE) n. 1303/2013, introdotto dal Regolamento (UE) 2023/435.

vulnerabili a far fronte all'aumento dei prezzi dell'energia. L'accesso a queste risorse, pari a circa 700 milioni di euro, di cui 624 milioni di euro già trasferiti dal MEF alla CSEA, potrà permettere di cofinanziare l'azzeramento ASOS previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 19 del 2025 a vantaggio dei clienti non domestici allacciati in bassa tensione con potenza impegnata oltre i 16,5 kW".

- quale sia l'ammontare delle risorse complessivamente disponibili nel bilancio della CSEA per far fronte agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 3, posto che le uniche risorse disponibili quantificate dalla relazione tecnica sono quelle indicate con riferimento all'articolo 1, come integrate dal trasferimento operato dal GSE ai sensi del medesimo articolo 1. Tali risorse, risultando per la gran parte utilizzate per la copertura degli interventi in favore dei clienti domestici (euro 1,826 miliardi disponibili a fronte di 1,6 miliardi), non sarebbero infatti sufficienti per provvedere anche agli oneri derivanti dal presente articolo. Per altro, nel caso in cui le risorse complessivamente disponibili fossero sufficienti a far fronte anche agli interventi di cui all'articolo 3, si dovrebbe comunque valutare l'opportunità di precisare, per maggiore chiarezza, alla fine del comma 5, che le risorse disponibili utilizzate sono al netto di quelle destinate al contributo straordinario di cui all'articolo 1;
- se l'onere derivante dall'azzeramento della competente ASOS per un semestre risulti corrispondente alle risorse disponibili, pari a 800 milioni di euro, che secondo la relazione tecnica dovrebbero essere destinate a tale intervento;
- se l'utilizzo delle risorse destinate al citato azzeramento non pregiudichi la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a cui sono destinati sia i rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea sia le disponibilità che si determinano per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento europeo, vale a dire il potenziamento delle infrastrutture idriche e il finanziamento delle agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e di gas riconosciute, in particolare, ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute;
- se tale utilizzo non determini effetti negativi in termini di fabbisogno, posto che la CSEA rientra nel perimetro della Pubblica amministrazione.

Infine, non si hanno osservazioni da formulare in merito al trasferimento dei dati disposto al comma 6, prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in ordine alla capacità di ARERA di analizzare e monitorare l'impatto dei costi dell'energia, dei servizi regolati e degli

oneri generali di sistema sulle diverse categorie di imprese con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili, trattandosi di compiti istituzionalmente già svolti a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dal finanziamento, in misura pari a 600 milioni di euro per l'anno 2025, del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO₂ dell'anno 2024, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, nell'ambito delle attribuzioni spettanti a valere sui medesimi proventi, ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del comma 4 del medesimo articolo 23, ai Ministeri ivi indicati⁸.

La disposizione in commento stabilisce, altresì, che la predetta quota sia versata all'entrata del bilancio dello Stato per restare definitivamente acquisita all'erario.

In proposito, si rammenta che il citato articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020 disciplina, in attuazione della normativa europea volta alla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione⁹, la messa all'asta delle quote di emissione di CO₂, prevedendo che, sulla base di appositi decreti ministeriali da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quelle di effettuazione delle aste, il 50 per cento dei relativi proventi sia riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e il restante 50 per cento delle risorse sia ripartito tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinato a finalità di carattere ambientale¹⁰.

⁸ Si tratta, in particolare, dei Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del *made in Italy* e delle infrastrutture e dei trasporti.

⁹ Si tratta, in particolare, delle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, che modificano la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione.

¹⁰ Tra le finalità previste al comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020 si ricorda, a titolo di esempio, la riduzione di gas a effetto serra, lo sviluppo di energie rinnovabili, il rafforzamento della tutela degli ecosistemi terrestri e marini, il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni, il finanziamento della ricerca e dello sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite. I suddetti proventi sono ripartiti nella misura del 70 per cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e nella misura del 15 per cento ciascuno ai Ministeri delle imprese e del *made in Italy* e delle infrastrutture e dei trasporti.

Ciò premesso, si osserva preliminarmente che - come affermato dalla relazione tecnica - la norma in esame si configura essenzialmente quale anticipazione del finanziamento del suddetto Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, che sarebbe comunque avvenuto, ai sensi del comma 8 dello stesso articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, in sede di riparto delle quote delle aste di emissioni.

Tale ultima disposizione prevede, infatti, che la quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, sia tra l'altro destinata, nell'ambito delle attribuzioni di cui al secondo periodo del comma 4 del medesimo articolo 23 del citato decreto legislativo n. 47 del 2020, nella misura massima complessiva di 600 milioni di euro annui, al predetto Fondo per la transizione energetica nel settore industriale¹¹.

Coerentemente, il comma 3 dell'articolo in esame specifica che, in sede di riparto dei proventi dell'anno 2024, non troverà pertanto applicazione il menzionato comma 8 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, relativamente alla destinazione di risorse al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale.

Tutto ciò considerato, si rileva che, sulla base dei dati disponibili, l'ammontare complessivo delle risorse delle quali si prevede l'utilizzo con finalità di copertura appare congruo, in quanto - sulla base dei dati pubblicati nel rapporto periodico redatto dal Gestore dei servizi energetici - lo Stato italiano nel 2024 ha ricavato dal collocamento delle quote di emissione proventi pari nel complesso a 2.610.955.100 euro¹² e che la riduzione prevista dalla norma in esame grava sulla quota pari al 50 per cento dei predetti proventi attribuita ai Ministeri interessati ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 47 del 2020. Sul punto, appare tuttavia opportuno acquisire elementi di informazione da parte del Governo.

¹¹ Il comma 8 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020 stabilisce che la quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, sia altresì destinata, nella misura massima di 150 milioni di euro annui, al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all'articolo 1, commi 478 e 479, della legge n. 234 del 2021.

¹² "Rapporto Aste CO₂ 2024 – Monitoraggio del mercato del carbonio", consultabile all'indirizzo internet https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Rapporti%20ASTE%20CO2/250211_Rapp_2024_PUB_BL.pdf. In particolare, i proventi derivanti dalle aste delle quote EUA sono stati pari a 2.558.131.970 euro, mentre i proventi derivanti dalle aste delle quote EUA A sono stati pari a 52.823.140 euro. A valere su tali importi, le spese relative alla remunerazione al GSE dei costi di gestione sono state pari a 1.236.828 euro.

ARTICOLO 4

Disposizioni in favore delle famiglie e microimprese vulnerabili

La norma dispone l'accertamento con decreto ministeriale¹³ delle maggiori entrate relative all'imposta sul valore aggiunto derivanti dall'aumento del prezzo del gas naturale, con riguardo ai consumi di gas naturale per usi domestici e ai consumi di energia elettrica nelle abitazioni relativi al bimestre solare precedente, al fine di contenere il maggior onere sostenuto per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica dalle famiglie e microimprese vulnerabili, derivante dall'aumento del prezzo internazionale del gas naturale sul costo finale di tali prodotti. Per le predette finalità, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, un ammontare di risorse pari alle maggiori entrate accertate, al netto di quanto afferente alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, è iscritto su un apposito Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (comma 1).

Le norme dispongono che il decreto di cui al primo periodo del comma 1 può essere adottato se la media aritmetica del prezzo del gas naturale, individuato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) in relazione alle contrattazioni avvenute nel Punto di Scambio Virtuale del gas naturale nel bimestre solare precedente, risulta maggiore, per almeno il venti per cento, del valore di riferimento del prezzo del gas naturale, espresso in euro per megawattora, indicato nell'ultimo documento di programmazione presentato alle Camere; il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione del prezzo del gas, individuato dal GME come media aritmetica del quadrimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, rispetto a quello indicato nel predetto aggiornamento del documento di programmazione (comma 2).

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con proprie delibere, individua, in favore dei soggetti di cui al comma 1, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale nel limite delle risorse finanziarie affluite al fondo di cui al comma 1 (comma 3).

Dall'adozione dei decreti previsti dal comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (comma 4).

Il disegno di legge non è corredato dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

La **relazione tecnica** afferma che l'articolo 4, introducendo una disposizione di carattere speciale analoga a quella esistente a legislazione vigente per il settore dei carburanti (articolo 1, commi da 290 a 296 della legge n. 244 del 2007), prevede che l'eventuale maggior gettito

¹³ Si tratta di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

IVA derivante dall'aumento del prezzo del gas sia destinato alle famiglie e alle microimprese vulnerabili al fine di contenere il maggior onere da queste sostenuto per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica derivante dall'aumento del prezzo internazionale del gas naturale sul costo finale di tali prodotti. L'entità delle eventuali agevolazioni tariffarie sarà definita nel limite delle risorse finanziarie che affluiranno al fondo di cui al comma 1 della disposizione. La norma prevede, inoltre, al comma 4, che dalla tempistica dall'adozione dei decreti previsti dal comma 1 non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il citato articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 prevede che, ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative¹⁴, e successive modificazioni, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio. Ai sensi del comma 291 del medesimo articolo 1 la predetta riduzione può essere operata qualora il prezzo del petrolio greggio aumenti, sulla media del mese precedente, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere. Il decreto che dispone la riduzione tiene conto dell'eventuale diminuzione, nella media del bimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, del medesimo prezzo, rispetto a quello indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere. Il successivo comma 292, infine, che dalla riduzione non devono derivare in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che le eventuali variazioni di aliquote devono essere effettuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise¹⁵.

In merito ai profili di quantificazione e copertura finanziaria, si rileva preliminarmente che la norma in esame dispone l'accertamento con decreto ministeriale delle maggiori entrate IVA derivanti dall'aumento del prezzo del gas naturale. Al fine di contenere il conseguente maggior onere sostenuto da famiglie e microimprese vulnerabili, un ammontare di risorse pari alle maggiori entrate accertate è iscritto su un apposito Fondo dello stato di previsione del

¹⁴ Di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

¹⁵ Per alcuni casi di applicazione del meccanismo previsto dall'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 si vedano il [decreto ministeriale 7 marzo 2008](#), il decreto ministeriale 18 marzo 2022, il decreto ministeriale 6 aprile 2022, il [decreto ministeriale 24 giugno 2022](#), il [decreto ministeriale 19 luglio 2022](#), il [decreto ministeriale 30 agosto 2022](#) e il [decreto ministeriale 13 settembre 2022](#).

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (comma 1). Le norme individuano una soglia minima di aumento del prezzo del gas naturale che consente l'adozione del decreto di accertamento delle maggiori entrate IVA (comma 2) e demandano a delibere ARERA l'individuazione delle agevolazioni sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale per le famiglie e microimprese vulnerabili nel limite delle risorse finanziarie affluite al predetto fondo (comma 3).

Infine, si prevede che dall'adozione dei decreti previsti dal comma 1 non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (comma 4).

Al riguardo, si osserva che la clausola di invarianza in commento appare essenzialmente finalizzata a ribadire che il prefigurato meccanismo di utilizzo delle eventuali maggiori entrate IVA sia attuato nell'ambito delle risorse a tal fine effettivamente accertate in relazione all'andamento del prezzo del gas naturale, escludendo il verificarsi di nuovi o maggiori oneri anche sotto il profilo - come specificato nella relazione tecnica - della tempistica di adozione dei predetti decreti.

Quanto al perimetro di applicazione della predetta clausola di invarianza finanziaria, riferita al solo bilancio dello Stato e non anche al più ampio aggregato della finanza pubblica, si osserva che tanto le maggiori entrate delle quali si prevede l'utilizzo quanto le spese alle quali tali entrate sono destinate afferiscono al bilancio dello Stato. Sul punto non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.

Ciò premesso, si rileva che la norma in esame utilizza le eventuali maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto - rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione - derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente, per la copertura finanziaria delle eventuali nuove o maggiori spese determinate dall'introduzione della disciplina concernente la riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale.

A tale riguardo, occorre verificare se il meccanismo delineato risulti coerente con le previsioni di cui all'articolo 17, comma 1-*bis*, della legge n. 196 del 2009, ai sensi del quale le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di

nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Va per altro segnalato che, in alcuni casi, in passato si è fatto ricorso all'utilizzo delle maggiori entrate tendenziali nell'ambito della procedura di cui all'articolo 6 della legge rinforzata n. 243 del 2012, prevista al verificarsi di eventi eccezionali, in attuazione di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 81 della Costituzione per il ricorso all'indebitamento.

In particolare, nel corso della XVIII legislatura, ad esempio, le maggiori entrate derivanti dal miglioramento del quadro tendenziale di finanza pubblica rispetto alle previsioni sono state utilizzate a copertura nel decreto-legge n. 115 del 2022 (Aiuti-*bis*) in seguito all'approvazione a maggioranza assoluta dei membri di ciascuna Camera della Relazione del 26 luglio 2022 presentata dal Governo al Parlamento, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, recante la richiesta di autorizzazione al ricorso all'indebitamento, pur confermando i saldi programmatici indicati nel DEF 2022. La richiesta di autorizzazione è stata approvata il 28 luglio 2022 con la Risoluzione n. 6-00228 della Camera e il 27 luglio 2022 con la Risoluzione n. 6-00231 del Senato. Nella Relazione del 26 luglio 2022, in particolare, gli spazi finanziari per i quali si chiedeva l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento, per un importo complessivamente pari a 14,3 miliardi di euro nel 2022, erano attribuibili al risultato dei versamenti in autoliquidazione e alla dinamica dell'IVA. La notevole crescita del gettito IVA – riporta la relazione - era principalmente ascrivibile all'incremento dei prezzi dell'energia importata e alla conseguente impennata dell'inflazione. I nuovi spazi finanziari disponibili sono stati destinati all'attuazione di interventi di sostegno a famiglie, imprese ed enti pubblici per mitigare gli effetti dell'incremento dell'inflazione, nonché per ristorare le amministrazioni centrali dello Stato per le risorse utilizzate a copertura dell'abbattimento degli oneri di sistema sull'elettricità e sul gas con il decreto-legge n. 50 del 2022.

Tale verifica appare pertanto opportuna per le seguenti ragioni:

- sebbene le disposizioni in esame, come per altro evidenziato dalla relazione tecnica, risultino di contenuto analogo a quelle di carattere speciale vigenti per il settore dei carburanti, di cui all'articolo 1, commi da 290 a 296 della legge n. 244 del 2007, esse se ne discostano per il fatto di essere state introdotte successivamente e non prima dell'entrata in vigore del citato comma 1-*bis* dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009;
- al fine di valutare se l'utilizzo delle maggiori entrate accertate ai sensi della norma in esame sia suscettibile di incidere sulla traiettoria della spesa netta prevista dal Piano strutturale di bilancio di medio termine, posto che, in base alla nuova normativa europea, sembra doversi escludere, in via generale, analogamente a quanto disposto dal predetto comma 1-*bis*

dell'articolo 17 della legge n. 196, l'utilizzabilità, come fonte di copertura, delle sopravvenienze in termini di maggiori entrate che si manifestano a legislazione vigente nel corso dell'esercizio, potendosi fare riferimento, a fini di copertura, alle sole maggiori entrate derivanti da misure discrezionali¹⁶.

ARTICOLO 5

Misure urgenti per la trasparenza e la confrontabilità delle offerte dei mercati al dettaglio di energia elettrica e gas

Le norme affidano all'ARERA il compito di definire, con proprio provvedimento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le misure occorrenti per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e di gas ai clienti finali domestici sul mercato libero, in maniera da migliorare l'intelligibilità delle offerte e dei contratti anche con la previsione di documenti tipo dei quali i fornitori di energia elettrica e gas sono tenuti ad avvalersi e con la riduzione e semplificazione dei componenti dei corrispettivi applicabili nei contratti al dettaglio di energia elettrica e gas. Prevedono, infine, un potere sanzionatorio da parte dell'ARERA in caso di inosservanza del citato provvedimento.

Si rammenta che, in base all'articolo 11-*bis* del decreto-legge n. 35 del 2005, l'ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas è destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas e del servizio idrico integrato, approvati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il disegno di legge non è corredato dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

La **relazione tecnica** illustra le norme in titolo, precisando che l'ARERA provvederà alla loro attuazione con le risorse finanziarie, strumentali e umane già disponibili a legislazione vigente, trattandosi di compiti istituzionalmente già svolti a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni attribuiscono all'ARERA il compito di definire, con proprio provvedimento, le misure occorrenti

¹⁶ In tal senso si veda il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della *governance* economica europea, approvato dalla Commissione Bilancio nella seduta del 25 settembre 2024 (Doc. XVII, n. 4, pag. 39).

per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e di gas ai clienti finali domestici sul mercato libero. L'inosservanza di tale provvedimento è soggetta a sanzioni ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481 del 1995.

In proposito, prendendo atto di quanto riferito nella relazione tecnica in merito alla capacità di ARERA, che rientra nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, di attuare le predette misure con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili, trattandosi di compiti istituzionalmente già svolti a legislazione vigente, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 6

Disposizioni per l'effettività della tutela nell'ambito dei procedimenti sanzionatori attivati dalle Autorità di settore

Le norme prevedono che le misure cautelari adottabili dall'ARERA, nei casi di particolare urgenza, anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio, siano tali da assicurare il più utile e tempestivo perseguimento degli interessi tutelati (comma 1).

Inoltre, esse modificano la disciplina che punisce la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari dei sistemi per la loro emissione prevedendo l'oscuramento del sito *internet* in caso di mancato pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate dall'AGCM per importi complessivamente non inferiori a 1 milione di euro e sempreché la sanzione non sia più contestabile in giudizio per decorso dei termini o per intervenuto giudicato dell'eventuale impugnazione (comma 2).

Il disegno di legge non è corredato dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

La relazione tecnica illustra le norme in titolo, evidenziandone il carattere ordinamentale e, pertanto, la loro inidoneità a dar luogo ad oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame precisano come le misure cautelari adottate dall'ARERA debbano assicurare il più utile e tempestivo perseguimento degli interessi tutelati e prevedono l'oscuramento del sito *internet* in caso di omesso pagamento delle sanzioni comminate dall'AGCM per un importo non inferiore a 1 milione di euro, in applicazione del divieto di vendita o collocamento in altra forma di titoli

di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi per la loro emissione.

In proposito, considerato che, come risulta anche dalla relazione tecnica, le disposizioni presentano carattere ordinamentale, non si formulano osservazioni.